



La Riforma del Processo Tributario

Avvocato Giancarlo Marzo, Partner Loconte & Partners, Roma
Dottorssa Olga Palma, Collaboratrice Loconte & Partners, Roma

Il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. Delega Fiscale) ha apportato una serie di rilevanti modifiche alla disciplina del processo tributario, rispondendo a molte delle istanze avanzate, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza e dalla dottrina di settore. Le novità, tranne alcune eccezioni che saranno operative dal prossimo 1° giugno, sono già in vigore dal 1° gennaio 2016. Di seguito, si riepilogano le principali novità.

Reclamo e Mediazioni 2.0

Al dichiarato fine di potenziare gli istituti deflativi del contenzioso, la Riforma, da un lato, ha esteso la procedura mediazione-reclamo a tutte le controversie (a prescindere dall'ente impositore) nonché ai contenziosi in materia catastale e doganale e alle controversie relative all'Agente di riscossione e, dall'altro, ha ampliato l'ambito oggettivo della conciliazione giudiziale, esteso sia alle controversie rientranti nella procedura di reclamo-mediazione sia a quelle pendenti in grado di appello. La c.d. media

Tutela cautelare nei gradi successivi al primo

Tutela cautelare in tutti i gradi di giudizio. Inserendosi nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 217/2010 e n. 109/2012, il legislatore fiscale è intervenuto sugli artt. 47, 49, 52 e 62-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, espressamente riconoscendo ai contribuenti anche la possibilità di richiedere e ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché dei prodromici atti impositivi, in ogni grado di giudizio.

Immediata esecutività delle sentenze di condanna favorevoli al contribuente

Immediata esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalle Commissioni tributarie in favore del contribuente, a partire dal 1° giugno 2016. La finalità dell'intervento è da ricercarsi nell'equità, che si traduce, in caso di vittoria del contribuente, nella facoltà di ottenere il rimborso senza dover attendere l'esito dei successivi gradi di giudizio. Difatti, la precedente formulazione dell'art. 69 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevedeva che le sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria alla restituzione dei tributi potessero divenire esecutive solo in seguito al loro passaggio in giudicato. Nel caso in cui la condanna riguardi il pagamento di somme superiori ad euro 10.000, tuttavia, il Giudice potrà subordinarlo alla prestazione di idonea garanzia.

zione tributaria, infatti, in passato riguardava solo gli atti dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene, invece, l'istituto della conciliazione, con l'introduzione dell'art. 48-bis, è stata riconosciuta a ciascuna parte la facoltà, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la discussione, di proporre, dinanzi la Commissione tributaria ove pende il giudizio, istanza di conciliazione totale o parziale e, con il nuovo art. 48-ter, è stato espressamente previsto che mentre l'istanza di conciliazione proposta in

Difesa personale in giudizio allargata

E' stato innalzato il valore delle liti per le quali è concessa al contribuente la difesa personale in giudizio. La nuova versione dell'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – integralmente sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. e), d.lgs. 24 settembre, n. 156 – ha innalzato da euro 2.582 a euro 3.000 il limite entro il quale tutti i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, ossia non avvalendosi di alcun difensore. Tale valore si determina, così come in passato, dall'ammontare dei tributi al netto di interessi e sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto solo sanzioni, il valore è determinato solo con riguardo ad esse.

primo grado determina l'applicazione di una sanzione ridotta nella misura del 40% del minimo edittale, in caso di presentazione della stessa in secondo grado, le sanzioni salgono al 50%. La disciplina in oggetto, seppur attualissima – deve, infatti, ritenersi applicabile solo ai ricorsi notificati dal contribuente a partire dal 1 gennaio 2016 – è stata già salutata con favore dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E dello scorso 29 dicembre 2015.

Chi perde il processo paga le spese di giudizio

Il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 è intervenuto sull'art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - che concede(va) alla Commissione Tributaria la facoltà di compensare in tutto o in parte le spese di lite – subordinando tale possibilità o alla "reciproca soccombenza" ovvero alla "sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni" che, in ogni caso, devono essere espressamente motivate dal Giudice. Come chiarito dalla novella normativa, le spese di giudizio comprendono il contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali, gli esborsi sostenuti, il contributo previdenziale e l'Iva.

Estensione dell'elenco dei soggetti abilitati alla difesa

Modificato l'elenco dei soggetti abilitati alla difesa. Tra le varie correzioni effettuate, la Riforma, variando il contenuto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha ristrutturato l'elenco dei soggetti ivi previsti. In particolare, ora, la novella opera una differenziazione in relazione allo ius postulandi concesso a ciascuna categoria di difensori: avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie; periti ed esperti, ingegneri, architetti, geometri, spedizionieri doganali sono abilitati a difendere il contribuente solo con riguardo ai propri ambiti di attività; funzionari delle associazioni di categoria, dipendenti delle imprese e dei centri di assistenza (CAF), purchè rispettino i criteri stabiliti dalla norma, possono assistere alcune categorie determinate di contribuenti. Ad esempio, i CAF hanno potere di rappresentanza dinanzi le Commissioni tributarie esclusivamente nelle controversie originate da adempimenti da loro stessi prestati. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze è, infine, affidato il compito di gestire l'elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione. Naturalmente, gli abilitati a prestare assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente, salvo limitazioni previste ex lege con riguardo all'attività dagli stessi svolta.



Piano Sociale di zona : Comune di Altamura in ritardo per candidatura a finanziamento regionale

Interpellanza urgente del consigliere comunale Antonello Stigliano (PD) sullo stato della procedura

Con l'avviso Pubblico n. 1/2015, in attuazione della Legge n.329/2000, nonché della L.R. 10 luglio 2006 n.19, venivano aperti i termini per la proposizione di progetti di "finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici." Il Comune di Altamura, in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale (composto dalla ASL/BA e dai Comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggorsini) aveva l'onere e la responsabilità di

proporre la candidatura con la relativa documentazione. A tal fine, il Comune capofila convocava in data 15 dicembre 2015 la riunione di Coordinamento con i richiamati Comuni che consegnavano l'intera documentazione, avanzando proposte di finanziamento per circa tre milioni di euro. Ad oggi, non risulta partita in Regione tutta la documentazione progettuale dei quattro Comuni per la candidatura a finanziamento. Il Consigliere Comunale Antonello

Stigliano (PD) con interpellanza dell' 8 gennaio chiedeva, con urgenza, al Sindaco ed all'Assessore competente se il Comune di Altamura avesse accertato le ragioni del ritardo nella presentazione della candidatura.

Rossella Natrella